



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 31 DEL 14/06/2024

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI RICADENTI IN PROPRIETÀ PRIVATA E INTERFERENTI CON LA VIABILITÀ PUBBLICA LUNGO LA STRADA COMUNALE DA ALLEGHE AI PIANI DI PEZZÈ.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge n. 225 del 22.02.1992 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO:

- che lungo i margini della strada comunale che da Alleghe porta ai Piani di Pezzè è stata accertata la presenza di alberi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quella stabilita dagli artt. 892-893 del Codice Civile e/o con ramificazioni aggettanti sulla sede stradale;
- che ogni anno si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e in alcuni casi possono costituire elementi di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;
- che la vegetazione presente su aree adiacenti al tessuto viario urbano costituisce fonte di pericolo per la pubblica incolumità derivante dai rischi di caduta, specialmente durante la stagione invernale;

PRECISATO:

- che l'art. 893 del codice civile dispone che anche gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dettate dall'art. 892 e precisamente: di 3 m. per gli alberi di alto fusto, 1,5 m. per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore ai m. 2,5;
- che l'art. 29 del D.Lgvo 30/04/1992 n. 285 come modificato dal D.Lgs. 16/01/2013 n. 2 prevede che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità della distanza e della angolazione necessaria;
- che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;



COMUNE DI ALLEGHE

RAVVISATA la necessità, di mantenere controllata la crescita di sostanze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con la mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;

RITENUTO pertanto, necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far adottare ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili, prospicienti la sede stradale lungo la strada comunale che da Alleghe porta ai Piani di Pezzè, gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del C.P.C.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 31 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera Consigliare n. 10 del 23/03/2022;

VISTI:

- Gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del codice civile;
- Gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ss. mm. ii. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs n. 495/1992 e ss. mm. ii;
- L'art. 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- L'art. 650 del C.P.P;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti il sedime viario della strada che da Alleghe porta ai Piani di Pezzè, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e il pericolo d'incendio come descritti dagli articoli 892 - 893 del C.C., provvedendo, anche periodicamente ed ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, ad eseguire quanto di seguito indicato:

- Di procedere al taglio ed alla rimozione dei rami caduti, ossia pericolanti o comunque aggettanti, che protendono sulla sede viaria pubblica o che comunque possono generare situazioni di pericolo;
- Di procedere al taglio di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede viaria pubblica che possono, in caso di caduta, interferire con la circolazione veicolare pedonale e ciclabile con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

Detti interventi dovranno essere eseguiti **entro il 31 luglio c.a.** e successivamente, in maniera periodica, ai fini della manutenzione.

Nel caso in cui gli alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede viaria pubblica e, comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con la circolazione dei



COMUNE DI ALLEGHE

mezzi e persone, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e persone.

RICORDA

Che sono fatte salve le disposizioni normative vigenti circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione per gli eventuali interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il comune di Alleghe, tramite la Polizia Locale verificherà e valuterà le singole situazioni avverse, le eventuali condizioni di pericolosità e, nel caso di accertata necessità, provvederà al taglio di rami ed alberi e/o ramaglie al fine di eliminare il pericolo all'incolumità pubblica senza ulteriore comunicazione.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Chiunque non ottemperi alla esecuzione della presente Ordinanza a norma del vigente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Alleghe, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi a regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 75,00 a euro 500,00.

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza viene notificata a tutti gli interessati con la procedura di cui all'art. 150 del C.P.C, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito del Comune, nonché a mezzo di apposito avviso pubblico.

IL SINDACO
Danilo De Toni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)